

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. Atto n. 56 (<i>Esame e rinvio</i>)	28
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.

Atto n. 56.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica che il termine per l'espressione del prescritto parere sul provvedimento in esame scade il 25 agosto 2023 e che il provvedimento è assegnato anche alla Commissione Bilancio, per i soli profili di carattere finanziario.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo osservando che la legge 28 aprile 2022, n. 46, approvata nella XVIII legislatura, ha delineato la cornice giuridica nell'ambito della quale è possibile istituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Ricorda, poi, che con tale provvedimento – intervenuto dopo la sentenza n. 120 del 2018, con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale – è stata conferita al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo n. 195 del 1995, del decreto legislativo n. 95 del 2017 e del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 16 della citata legge n. 46 e che il termine per l'esercizio della delega, originariamente previsto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge è stato poi differito di ulteriori 12 mesi con il decreto-legge n. 169 del 2022, ovvero entro il 27 novembre 2023.

Infine, ricorda che con il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a

ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, è stata già esercitata parte della delega contenuta al comma 1 del citato articolo 16 e, precisamente, quella relativa alle lettere *d*) ed *e*).

Rileva, quindi, che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla parte della delega riferita ai criteri direttivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), relativi al coordinamento normativo. Più specificatamente, con il provvedimento in esame si provvede: all'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, a tal fine modificando le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge e prevedendo che l'attribuzione delle competenze e delle funzioni prima riconosciute agli organi della rappresentanza militare spetti ora alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale (lettera *a*)); a novellare il codice dell'ordinamento militare, sostituendo gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46/2022, che vengono contestualmente abrogate dall'articolo 3 dello schema in esame (lettera *b*)); ad apportare le modificazioni e le integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (lettera *c*)).

Passando al disposto normativo, evidenzia che il provvedimento si compone di 4 articoli.

In sintesi, l'articolo 1 reca le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare intervenendo: con il comma 1 sul libro secondo relativo ai beni della Difesa; con il comma 2 sul libro terzo, concernente l'amministrazione e la contabilità del Ministero della difesa; con il comma 3 sul libro quarto, relativo al personale militare; e con il comma 4 sul libro nono, contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. In particolare, il comma 1 sostituisce i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a li-

vello nazionale negli articoli 286, 287, 294, 296 e 297, in materia di alloggi di servizio. Il comma 2 adegua l'articolo 546, concernente il servizio di vettovagliamento delle Forze armate. Il comma 3 apporta numerose modifiche agli articoli contenuti nel libro quarto sul personale militare, adeguando la normativa alle disposizioni della legge n. 46/2022 (lettere da *a*) a *h*) e da *dd*) a *gg*)) e facendovi confluire la disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale (lettere da *i*) a *cc*)). Il comma 4 interviene sul libro nono introducendo, come sopra accennato, disposizioni transitorie relative alla rappresentanza militare e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

L'articolo 2 modifica ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. In particolare, i commi 1 e 2 adeguano l'articolo 8 della legge n. 831 del 1986, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e l'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l'ordinamento del citato Corpo, mentre il comma 3 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, riguardante l'applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 4 modifica l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Analoga sostituzione viene operata dal comma 5 che modifica l'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Il comma 6 reca modifiche di coordinamento normativo agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del per-

sonale delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera *a*), 13 e 16, comma 3, della legge con i contenuti dei medesimi articoli. Il comma 7 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera *a*), e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del codice dell'ordinamento militare nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 46 del 2022 che, ora, vanno a confluire nel codice dell'ordinamento militare. Al riguardo segnala che le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la rappresentanza militare confluiscono nel nuovo articolo 2257-*bis*, recante disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare, non potendo procedersi alla relativa abrogazione fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46. Al riguardo fa presente che la relazione illustrativa precisa che non viene al momento esercitata la delega di cui all'articolo 9, commi 15 e 16, relativa al decreto legislativo riguardante le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, essendo necessario sentire prima il parere delle associazioni rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 46 del 2022. Su questo specifico punto segnala che proprio oggi la Commissione Affari esteri e difesa del Senato ha avviato l'esame del disegno di legge del Governo S. 825, che ha lo scopo di estendere i termini di tale delega di un ulteriore anno, ovvero fino al 27 novembre 2024. Evidenzia, poi, che la relazione illustrativa di tale provvedimento riferisce che le associazioni in oggetto « saranno ragionevolmente riconosciute nel primo quadrimestre del 2024 » essendo previsto che, entro il 31 dicembre 2023, il Ministero della difesa

procederà a valutare la consistenza del numero degli iscritti delle associazioni.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala pertanto che, nel momento in cui il citato disegno di legge sarà approvato dal Senato e trasmesso alla Camera, sarà possibile procedere ai necessari ulteriori approfondimenti sulla materia delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, completando il quadro fornito dallo schema di decreto legislativo all'esame odierno.

Tornando allo schema di decreto legislativo di cui al presente atto, conclude precisando che l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, pur nella consapevolezza che il compito della Commissione è unicamente quello di verificare che lo schema di decreto legislativo sia conforme ai principi e criteri direttivi della delega, considerato tuttavia che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è fissato al 25 agosto 2023, mentre la delega scade il 27 novembre 2023, ritiene, anche dopo essersi confrontato con i colleghi della Commissione, che la complessità della materia richieda un maggiore approfondimento. Ciò premesso, chiede pertanto al Governo la disponibilità ad attendere che la Commissione esprima il prescritto parere alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, anche oltre la scadenza del termine prefissato.

Il sottosegretario Isabella RAUTI prende atto della richiesta del relatore, comprendendo le ragioni che ne sono alla base, e dichiara di non avere nulla da obiettare.

Piero FASSINO (PD-IDP) manifesta l'apprezzamento del suo gruppo per la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione maturi una valutazione condivisa sullo schema di decreto legislativo.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.